



PROCEDURA N. 13 – SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

INDICE

1. Scopo
2. Campo di applicazione
3. Descrizione delle attività



PROCEDURA N. 13 – SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Rev.	Data	Descrizione	Firma di Approvazione
00	16/12/2023	Comunicazioni con OdV	DG



PROCEDURA N. 13 – SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

1. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di fornire al segnalante indicazioni chiare, precise e sintetiche circa le modalità di effettuazione e trasmissione delle segnalazioni, nonché delle forme di tutela per lo stesso.

Per approfondimenti e ulteriori dettagli sull'iter di gestione delle segnalazioni si rimanda all'ALLEGATO 1 - Approfondimenti ed aspetti operativi del WHISTLEBLOWING.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica alle **segnalazioni whistleblowing** ossia a quelle segnalazioni che rientrano nell'ambito previsto dal D.Lgs. 24/2023 (di seguito descritto) dove il segnalante vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di eventuali ritorsioni.

Per effettuare una **segnalazione ordinaria** (non whistleblowing ossia priva delle tutele riconosciute espressamente dal D.Lgs. 24/2023) vedere la procedura 9.

La procedura si applica per segnalare le seguenti **tipologie di illecito**:

- a) la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello Organizzativo e Gestione e/o dei valori etici e delle regole di comportamento del Codice Etico della società;
- b) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali rilevanti;
- c) Illeciti relativi ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d) Violazioni di norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato;
- e) Violazioni di norme in materia di imposta sulle Società;

La procedura non si applica:



PROCEDURA N. 13 – SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

1. alle segnalazioni ordinarie
2. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale;
3. a segnalazioni non circostanziate basate su voci/ sentito dire.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

3.1. Chi può segnalare

Gli illeciti di cui al punto a) del precedente paragrafo possono essere segnalati da chiunque ne venga a conoscenza.

Gli altri illeciti di cui al precedente paragrafo, le cui informazioni sono state raccolte nell'ambito del proprio contesto lavorativo, possono essere segnalati da:

- lavoratori subordinati
- lavoratori autonomi
- liberi professionisti e consulenti
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- azionisti (persone fisiche)
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

3.2. Modalità di segnalazione

La segnalazione deve essere inviata all'OdV utilizzando questi canali:

- indirizzo mail emanuelasantini@galileosrl.eu
- forma orale attraverso il telefono o incontro diretto con il l'OdV (su appuntamento, da fissare con 7 giorni di preavviso).
- posta ordinaria con la dizione "riservato" al seguente indirizzo: GALILEO S.R.L. *Via Basilicata 1 – 56029 Santa Croce sull'Arno (PI)* c.a. Organo di Vigilanza o alla c.a. whistleblowing.

Dall'esame della segnalazione devono necessariamente risultare chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;



PROCEDURA N. 13 – SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

L'azienda garantisce la riservatezza dei segnalanti e che siano protetti da ogni forma di ritorsione.

L'azienda non intraprende alcuna azione disciplinare o discriminatoria nei confronti di chi ha fatto una segnalazione in buona fede, anche se i fatti denunciati non sono provati. Queste misure di protezione sono garantite anche a chi abbia assistito il segnalante nel processo di segnalazione.

L'azienda non tollera segnalazioni effettuate in malafede e/o con intento calunnioso/ diffamatorio, che si rivelino infondate. In tali casi, il comportamento è considerato doloso.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate dall'OdV a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto dalla procedura P- 09.

3.3 Segnalazione inviata a soggetto non competente

Se la segnalazione è presentata ad un soggetto diverso dall'OdV, con la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'OdV, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

Se il segnalante non dichiara di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non è desumibile dalla segnalazione o da comportamenti concludenti, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

3.4 Come vengono gestite le segnalazioni

Al ricevimento di una segnalazione l'OdV:

- entro 7 giorni, invia al segnalante un avviso di ricezione della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante a cui può chiedere integrazioni;



PROCEDURA N. 13 – SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

conduce le indagini in modo tale da assicurare che le informazioni raccolte, ivi inclusa l'identità del segnalante,

delle persone coinvolte e delle persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, siano trattate con la massima riservatezza e sicurezza;

- fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricezione della prima segnalazione.

Qualora la segnalazione sia stata effettuata tramite piattaforma web il Segnalante, in modalità riservata, può:

- inviare segnalazioni confidenziali o anonime
- scambiare messaggi con l'OdV
- monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione
- rilasciare il consenso alla rivelazione della propria identità
- ricevere il riscontro conclusivo della propria segnalazione

Le attività successive al primo invio della segnalazione sono possibili nei seguenti modi: in caso di segnalazione orale o a mezzo posta, il segnalante sarà avvisato circa lo stato dell'istruttoria (presa in carico, archiviazione e disposizione azioni) solo se la segnalazione conterrà un recapito valido.

Tutte le informazioni raccolte vengono archiviate dall'OdV nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali.

3.5 Segnalazione esterna e divulgazione pubblica

Oltre alla segnalazione interna (descritta nei paragrafi precedenti), il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) tramite il sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> qualora abbia:

- già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
- fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione:
- fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente
- palese per il pubblico interesse.



PROCEDURA N. 13 – SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Il segnalante può anche decidere di rendere di pubblico dominio le informazioni sulla segnalazione se ricorrono le seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna a cui l'azienda non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli
- il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli
- il segnalante ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

3.6 Protezione dalle ritorsioni

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate ad ANAC attraverso le modalità di cui al precedente paragrafo.

L'eventuale accertamento da parte di ANAC della ritorsione determina:

- la nullità della misura ritorsiva e sanzione amministrativa al soggetto che ha adottato il provvedimento/ atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione
- in caso di licenziamento, la nullità dello stesso e diritto al reintegro nel posto di lavoro.